



Automobile Club d'Italia



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ACI – Automobile Club d'Italia, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, Partita Iva n.00907501001, legalmente rappresentata dall'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella qualità di Presidente dell'Ente, di seguito denominato "ACI"

e

L'ANGLAT - Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti, con sede legale in Roma, Via del Podere di San Giusto 29, Partita IVA n.13789531004 - Codice Fiscale n.97007870583 legalmente rappresentata dal Sig. Roberto Romeo, nella qualità di Presidente Nazionale, di seguito denominato "ANGLAT"

definite congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

l'ACI

- fin dalla sua fondazione nel 1905 promuove e tutela gli interessi dell'automobilismo, accompagnando l'evoluzione del fenomeno automobilistico in Italia e offrendo servizi adeguati ad una realtà in continua evoluzione;
- si è fatto interprete delle istanze del mondo automobilistico, fornendo un contributo significativo di passione, esperienza e professionalità e svolgendo un'importante azione di tutela del cittadino, automobilista e non, con e senza disabilità, nella difesa del suo diritto alla mobilità;
- con oltre un milione di soci, è oggi in Italia la più grande libera associazione di cittadini, dei quali si propone come rappresentante e portavoce presso le istituzioni nazionali ed internazionali riguardo alle tematiche del turismo, della mobilità e dell'ambiente;
- è riconosciuto dalla FIA - Federazione Internazionale dell'Automobile come l'unica Autorità nazionale in Italia per lo sport automobilistico e in tale veste promuove il motorismo sportivo e organizza eventi sportivi automobilistici, diffondendo la cultura dell'auto e sostenendo le attività volte alla valorizzazione delle risorse culturali e turistiche;
- promuove il turismo automobilistico in Italia e all'Estero;
- nel contesto della tutela degli interessi generali degli automobilisti e degli utenti della strada, cura con continuità il dialogo con i propri soci e con gli Automobile Club locali per rinnovare ed adeguare la gamma di prodotti e servizi offerti alle richieste e alle esigenze dell'utenza, incrementare il grado di soddisfazione e il numero dei soci, nonché la fidelizzazione dei medesimi;
- assicura agli automobilisti il diritto a viaggiare sicuri e informati, garantendo altresì ai Soci un complesso di servizi a condizioni vantaggiose anche grazie agli accordi ed alle collaborazioni con gli Automobile Club europei;

l'ACI, inoltre, coerentemente con la sua natura di Ente Pubblico, gestisce una serie di rilevanti servizi pubblici a favore dei cittadini anche con disabilità e della Pubblica Amministrazione, quali:

- lo “Sportello telematico dell’automobilista”, con la gestione del Pubblico Registro Automobilistico che, in base alla normativa vigente, assicura la certezza e la sicurezza della circolazione giuridica dei veicoli, assolvendo alla funzione di pubblicità legale. Il PRA fornisce servizi pubblici essenziali a vantaggio della collettività, della Pubblica Amministrazione, dell’Autorità Giudiziaria e delle aziende. La banca dati del PRA, infatti, gestendo le operazioni di aggiornamento, consultazione e certificazione relative a oltre 45 milioni di veicoli, viene sistematicamente utilizzata per tutti gli studi e le ricerche sul fenomeno automobilistico, a fini statistici, assicurativi, di programmazione e pianificazione industriale ed ambientale ed è inoltre a disposizione degli Enti locali e degli Organi di Polizia per le consultazioni attraverso collegamenti telematici.
- La gestione dell’IPT per conto delle Province, con l’attività di riscossione e controllo dell’Imposta Provinciale di Trascrizione che assicura alle Province stesse un importante gettito annuo.
- La gestione delle tasse automobilistiche, assicurando l’erogazione del servizio di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche per conto di Regioni e Province autonome sulla base di apposite convenzioni;

l’ANGLAT

- Fin dalla sua fondazione nel 1980 opera quale Associazione nazionale di rappresentanza delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con lo scopo fondamentale di migliorare, la normativa ed i servizi in materia di mobilità, guida, trasporto, accessibilità, sport e turismo;
- è iscritta al Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore come Associazione di Promozione Sociale (APS), con una ramificazione sull’intero territorio nazionale, attraverso sedi provinciali che operano a favore delle comunità locali;
- a livello nazionale, attraverso una interlocuzione diretta e la partecipazione a Commissioni e Tavoli di lavoro/tecnici nazionali, istituiti dai Ministeri ed Enti Pubblici (Trasporti, Salute, Funzione Pubblica, Lavoro e Politiche Sociali, Famiglia e Disabilità, Agenzia delle Entrate, Enac, Gruppo Ferrovie dello Stato, Rfi, Trenitalia), ha ottenuto importanti risultati in termini di normative, azioni e servizi, volti a migliorare la mobilità e l’autonomia di tutte le persone con disabilità, quali:
 - agevolazioni fiscali nel settore della guida e del trasporto (IVA al 4% Legge n.97/1986).
 - Viabilità, contrassegno e stalli riservati (Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 1030/1983);
 - contrassegno Unificato Disabili Europeo – CUDE e stalli riservati (DPR n. 151/2012 e Legge n.114/2014 art.25 comma 3);
 - contributi e Regionali per l’adattamento dei veicoli adibiti al trasporto (L.R. del Lazio n. 13/2014);
 - circolare Enac (GEN. 02/2008) applicativa del Regolamento Europeo n. 1107/2006, relativo ai diritti dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
 - equiparazione della durata e delle procedure per il rilascio/rinnovo dell’idoneità alla guida per i soggetti con disabilità stabilizzate che non necessitano di modifiche delle prescrizioni o delle limitazioni (art. 25 comma 2, Legge n. 114/2014);
 - possibilità per l’interessato di richiedere la presenza di un rappresentante di un’associazione di persone con disabilità, nel corso della valutazione dell’idoneità alla guida presso la CML (art. 25 comma 1, Legge n. 114/2014);
 - disposizione che impone al comune di stabilire, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti superiore a 1 su 50 o

frazione di 50 (art. 25 comma 3, Legge n. 114/2014). Tale disposizione, in precedenza, era facoltativa;

- formazione del personale che si interfaccia e/o presta assistenza ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta nei settori del trasporto aereo e del trasporto ferroviario, secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti Europei n. 1107/2006, n. 1371/2007 e n. 1300/2014;
- opera a favore di tutti cittadini con disabilità, anziani e loro familiari, offrendo a titolo di volontario, informazioni, orientamento, supporto e servizi in materia di:
 - regolamenti Europei, normativa nazionale e locale su trasporti pubblici e privati (aereo, ferroviario, marittimo, gomma, taxi);
 - agevolazioni fiscali per disabili patentati o trasportati;
 - procedure per il rilascio/rinnovo del Contrassegno Unificato Disabili Europeo – CUDE;
 - rinnovo della patente guida B Speciale, anche attraverso la presenza di un rappresentante delle associazioni dei disabili presso le Commissioni Mediche Locali delle ASL;
 - accessibilità del trasporto pubblico e privato, urbano ed extraurbano;
 - accessibilità e superamento barriere architettoniche;
 - formazione e accoglienza del personale operante nei servizi di trasporto pubblico e turistici;

VISTI

- il D.P.R. n. 503/1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- l'art. 188 nuovo Codice della Strada - Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e l'art. 381 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;
- gli articoli 9, 20 e 30 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la Legge n.18 dell'8 marzo 2009;
- il D.P.R. n.151/2012 che ha recepito la Raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998 n. 98/376/CE su un contrassegno di parcheggio per disabili, introducendo il CUDE e modificando la normativa in materia di contrassegno di parcheggio e di circolazione e sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità;
- la normativa in materia di agevolazioni fiscali nel settore auto, previste per le persone con disabilità;

CONSIDERATO CHE

- l'ACI riconosce l'ANGLAT quale Associazione nazionale di categoria rappresentativa per la sua specifica competenza in materia di normativa e diritti delle persone con disabilità nella guida e trasporto, presente e attiva in Italia, con la quale interloquire per ogni questione inerente la materia della disabilità.

Tale riconoscimento si fonda:

- sullo status di APS attribuito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Registro Nazionale del Terzo Settore e Registro Nazionale di Associazione di Promozione Sociale – APS);
- sulle finalità di alta ed esclusiva rilevanza sociale, riconosciute dalle Istituzioni nazionali competenti;
- sui risultati ottenuti dal 1980 ad oggi, attestati dal curriculum (Brochures: “Chi siamo...cosa facciamo”) che è parte integrante del presente Protocollo.

- l'ANGLAT riconosce l'ACI quale Ente Pubblico non economico senza finalità di lucro, oltre che Ente strumentale dello Stato, volto a supportare e facilitare gli automobilisti anche con disabilità ed i loro familiari, nella mobilità e nei servizi ad essa collegati, tra i quali i servizi a domicilio per agevolare l'espletamento delle pratiche automobilistiche, le informazioni dedicate sul sito, nella sezione "Aci per il sociale";

le Parti, così rappresentate, considerate le loro precipue e nel contempo affini attività statutarie e istituzionali, operando per il miglioramento della mobilità e quindi della qualità di vita dei cittadini con e senza disabilità, attraverso progettualità, servizi ed iniziative,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse

1. Le premesse hanno valore di patto e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente Protocollo di intesa disciplina e regola la collaborazione tra le Parti in materia di supporto alla mobilità delle persone con disabilità.

Art. 3

Impegni delle parti

1. Al fine di perseguire la finalità di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a:
 - a) collaborare nella progettazione, realizzazione e sviluppo di iniziative, progetti, servizi e attività, finalizzati a migliorare la mobilità delle persone con disabilità nei suoi molteplici aspetti anche con riferimento alla viabilità, la guida e la sosta;
 - b) sostenere reciprocamente, promuovere e riconoscere iniziative, progetti, attività e servizi, realizzati o da realizzarsi, a carattere nazionale, volte a migliorare la mobilità delle persone con disabilità;
 - c) sviluppare sinergie e collaborazioni, mettendo a disposizione le rispettive sedi territoriali o le reti formali ed informali al fine di migliorare i servizi e le attività erogati sul territorio;
 - d) sottoscrivere convenzioni e accordi finalizzati sia al raggiungimento degli obiettivi statutarî, sia alla realizzazione e allo sviluppo di progetti, attività e servizi, aventi l'obiettivo di migliorare la mobilità delle persone con disabilità e dei loro familiari;
 - e) organizzare iniziative, seminari, corsi di informazione e formazione sulla mobilità, la guida, il trasporto, il turismo e lo sport;
 - f) collaborare alla realizzazione di studi, ricerche, pubblicazioni e materiale divulgativo negli ambiti di reciproco interesse.

Art. 4

Impegni economici delle Parti

1. Il presente Protocollo di intesa non prevede impegni economici a carico delle Parti.

2. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di destinare risorse economiche alla realizzazione delle iniziative previste all'art. 3.
3. Eventuali costi relativi alle attività e alle iniziative negli ambiti indicati all'art. 3 potranno essere disciplinati da successivi Accordi attuativi.

Art. 5 **Modifiche o integrazioni**

1. Ogni eventuale modifica o integrazione del presente Protocollo di intesa dovrà essere approvata dalle Parti per iscritto.

Art. 6 **Durata**

1. Il presente Protocollo di intesa ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, salva l'ipotesi di risoluzione o interruzione anticipata in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 7 e 8.
2. È escluso il rinnovo tacito e automatico del presente Protocollo di intesa.
3. Alla data di scadenza, il presente Protocollo di intesa, previa autorizzazione dei rispettivi Organi, potrà essere rinnovato solo per espressa volontà delle Parti, a condizione che sussistano i presupposti formali, sostanziali e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le stesse.

Art. 7 **Risoluzione**

1. Le Parti potranno risolvere unilateralmente il presente Protocollo di intesa con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 cc., mediante comunicazione PEC con cui dichiarino di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nei casi di inadempienza dei reciproci obblighi previsti dal Protocollo di Intesa medesimo.

Art. 8 **Clausola di salvaguardia**

1. Il presente Protocollo di intesa potrà essere modificato, integrato o interrotto prima della scadenza temporale, di cui all'art. 6, a seguito di modifiche normative o per effetto della modifica dei rapporti tra le Parti che incidano sulla validità e/o legittimità dell'esecuzione del Protocollo di intesa medesimo, fermo restando che in caso di perdita di efficacia del Protocollo di intesa per i suddetti motivi non si darà luogo ad alcun reciproco risarcimento e/o indennizzo, salvo il necessario versamento degli eventuali corrispettivi dovuti a fronte della avvenuta prestazione di specifici servizi disciplinati dagli eventuali successivi Accordi attuativi.

Art. 9
Obbligo di riservatezza

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni commerciali, industriali, documentali, archivistiche e di qualsiasi altra natura di cui siano venuti o vengano in possesso ai fini del presente atto.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle informazioni che:
 - sono divenute di pubblico dominio;
 - devono essere comunicate in relazione a procedure iniziate di fronte a organi giudiziari, pubbliche autorità o collegio arbitrale;
 - devono essere diffuse sulla base di leggi in vigore o pronunce definitive dell'autorità giudiziaria o per ordine di pubbliche autorità.

Art. 10
Foro competente

1. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi controversia che dovesse insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente Protocollo di intesa.
2. Qualsiasi controversia tra le Parti, comunque derivante dal presente Protocollo di intesa, e in particolare quelle inerenti la sua efficacia, esecuzione, interpretazione, inadempimento, risoluzione, sarà soggetta alla competenza del Foro di Roma.

Roma, _____

Per l'ACI

Il Presidente

Ing. Angelo Sticchi Damiani

Per l'ANGLAT

Il Presidente

Sig. Roberto Romeo